



Comune di Norbello
Comune de Norghiddo
Provincia di Oristano
Provìntzia de Aristanis

Piazza Municipio, n° 1 - 09070 - Norbello - Tel. 0785/519930 – Fax 0785/899105

Posta elettronica certificata: tecnico.norbello@pec.it

Sito web - www.comune.norbello.or.it

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA
PISCINA COMUNALE SCOPERTA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE A NORBELLO**

DISCIPLINARE

ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Costituisce oggetto della presente concessione l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione ordinaria della piscina comunale sita presso il campo sportivo comunale a Norbello. La concessione di servizi, ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera vv) del D. Lgs. n. 50/2016 è definita come *“un contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto, in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano ad uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione dei lavori, riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi”*.

L'art. 165, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 dispone che *“nei contratti di concessione la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi dal mercato. Tali contratti comportano il trasferimento del rischio operativo, riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi ed ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario”*.

ART. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE

- La concessione avrà una durata minima di anni 3, eventualmente prorogabili di ulteriori anni 3, esclusivamente nel caso previsto dall'art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016, a decorrere dalla data di stipula del contratto.
- La durata della convenzione potrà essere superiore ove ciò derivi dal piano finanziario e dalla necessità di ammortizzare i costi degli investimenti realizzati.

ART. 3 CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE

Le condizioni e le modalità di esecuzione servizio sono indicate nel presente disciplinare, nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché nell'offerta presentata in sede di gara, che costituiranno oggetto del contratto di concessione.

ART. 4 VALORE DELLA CONCESSIONE. INVARIABILITÀ DEL PREZZO

Il valore complessivo della concessione è pari ad € 1.800,00 ed è calcolato per il periodo stimato dal 1° giugno 2020 al 30 aprile 2023.

In sede di offerta, il concorrente dovrà praticare un aumento percentuale su detto importo. I costi della sicurezza relativi ai rischi da interferenza sono pari a euro 0 (zero).

ART. 5 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento è costituita da:

- D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante il Codice dei contratti pubblici, di seguito richiamato semplicemente come “Codice” e s.m.i.;
- Regolamenti ministeriali e Linee guida ANAC adottati in attuazione del codice;

ART. 6 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

La concessione del servizio in oggetto verrà affidata mediante procedura aperta, senza previa pubblicazione di avviso di preinformazione, ai sensi dell’art. 60 comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con applicazione del criterio di cui all’art. 95 commi 2 e 3 del medesimo decreto, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

ART. 7 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara è costituita dai seguenti atti:

- Bando di gara
- Disciplinare di gara;
- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- Allegato 1 Istanza di partecipazione;
- Allegato 2 Attestazione di avvenuto sopralluogo;
- Allegato 3 Documento di gara unico europeo (DGUE);
- Allegato 4 Dichiarazione requisiti;
- Allegato 5 Modulo di offerta
- Allegato 6 Dichiarazioni Impresa Ausiliaria
- Allegato 7 Patto di Integrità Comune di Norbello

ART. 8 SOPRALLUOGO

Per la conoscenza dell’impianto, delle caratteristiche dimensionali e qualitativo-tipologiche degli spazi da gestire e mantenere, è obbligatorio un sopralluogo da effettuare con l’assistenza dei tecnici del comune di Norbello.

Saranno ammessi al sopralluogo, previo appuntamento da concordarsi almeno due giorni prima tramite e-mail ufficiotecnico@comune.norbello.or.it o al telefono 0785/519929 - 30 i seguenti soggetti:

- Legale rappresentante o soggetto munito di poteri di rappresentanza dell’operatore economico concorrente, munito di documento di identità in corso di validità;
- Responsabile tecnico o dipendente appositamente incaricato dall’operatore economico concorrente, munito di documento di identità in corso di validità e di delega a firma del legale rappresentante o altro soggetto dotato di poteri di rappresentanza dell’operatore economico concorrente.
- L’operatore economico dovrà presentare, unitamente alla documentazione amministrativa - busta A, di cui al successivo art. 14, una dichiarazione di aver eseguito sopralluogo e/o di essere a conoscenza dei luoghi di svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto (Allegato 2 Attestazione di sopralluogo).

ART. 9 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all'articolo 45 del Codice, ovvero i soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi del successivo articolo 48 e gli operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea, come previsto dall'articolo 45 comma 1 del Codice, per i quali non ricorrano le cause di esclusione indicate all'articolo 80 del Codice.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara, sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'articolo 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

ART. 10 REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE – CRITERI DI SELEZIONE

- **Affidamento in via preferenziale**
- società e associazioni sportive dilettantistiche
- associazioni di discipline sportive associate
- enti di promozione sportiva
- federazioni sportive
- **Altri soggetti potenzialmente affidatari della gestione**
- associazioni di promozione sociale, di cui alla L. 383/2000
- organizzazioni di volontariato e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
- organizzazioni ricreative derivate da soggetti pubblici e privati
- altri soggetti, aventi anche configurazione giuridica in forma imprenditoriale con finalità sportive rilevabili nell'atto costitutivo.
- l'iscrizione, se dovuta in base alla natura giuridica del concorrente, al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed agricoltura, della provincia in cui l'operatore economico ha sede per l'attività attinente l'oggetto della gara (gestione di impianti sportivi). Nel caso di organismi per i quali non è previsto l'obbligo di iscrizione nel registro delle Imprese, l'attività di gestione di impianti sportivi dovrà essere indicata nello statuto
- requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- requisiti di capacità economica e finanziaria, di cui all'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., consistenti in un fatturato globale d'impresa, realizzato nell'ultimo triennio (2017-2019), non inferiore ad euro 1.800,00 (per le imprese)

ART. 11 SUBAPPALTO / SUBCONCESSIONE

- Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le attività che intende subappaltare o subconcedere in conformità a quanto previsto dall'art. 174 del Codice. In mancanza di tali indicazioni i successivi subappalti o subconcessioni sono vietati.
- Si richiama l'attenzione sull'obbligo di inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;

ART. 12 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - AVVALIMENTO

A comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale il concorrente dovrà produrre:

- un elenco degli enti pubblici o privati presso il/i quale/i ha svolto i servizi di cui al precedente art. 10 (gestione di impianti sportivi) nell'ultimo triennio (2017-2019), indicante gli importi del fatturato e le date di prestazione dei servizi;
- una dichiarazione attestante l'entità dell'organico medio, corredato di indicazioni relative alla tipologia di contratto applicato e alle mansioni svolte.

È ammessa la partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese; in tal caso, si precisa che i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. devono essere posseduti da ogni soggetto partecipante; i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso, fermo restando che l'impresa designata quale capogruppo deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Inoltre, per soddisfare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui sopra, i soggetti offerenti possono altresì ricorrere all'istituto dell'avvalimento, nei modi e termini indicati nell'art. 172 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nella Determinazione AVCP 2/2012 e nel comunicato del Presidente AVCP del 20/03/2014 "Indicazioni alle Stazioni Appaltanti in materia di avvalimento a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10 ottobre 2013 nella Causa C-94/12".

ART. 13 CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti circa gli atti di gara potranno essere richiesti fino a due giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte inviando il quesito tramite la sezione messaggistica del portale SardegnaCAT, o per telefono ai numeri 0785/519929 – 30.

ART. 14 GARANZIA PROVVISORIA – DEFINITIVA

Gli offerenti dovranno presentare una garanzia provvisoria pari al 2% del valore presunto della concessione pari a € 36,00;

L'importo della garanzia è ridotto, delle percentuali di legge, laddove l'operatore economico sia in possesso dei requisiti di cui articolo 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia provvisoria potrà essere costituita, a scelta dell'operatore economico, in uno dei modi di seguito indicati:

mediante fidejussione bancaria o assicurativa, oppure rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, del D.Lgs. n. 385/93, intestata al Comune di Norbello. Come precisato con Comunicato della Banca d'Italia del 12/5/2016, possono esercitare l'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, oltre agli intermediari già iscritti al nuovo "albo" ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l'iscrizione nel medesimo "albo", abbiano un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso.

La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà, a pena di esclusione:

- prevedere la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- prevedere la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- prevedere la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta del Comune di Norbello;
- essere di durata non inferiore a 180 giorni, dalla scadenza del termine perentorio di presentazione delle offerte;
- **essere corredata, ai sensi dell'art. 93, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, dell'impegno del garante di rinnovare la garanzia per ulteriori 90 giorni, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui alla sua scadenza non sia intervenuta l'aggiudicazione.**

La fideiussione provvisoria dovrà essere corredata:

- da una autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dell'istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tal caso, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori;

oppure, in alternativa

- da sottoscrizione del garante autenticata da notaio che attesti la titolarità dei poteri del sottoscrittore.

La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta:

- in caso di RTI o Consorzio ordinario costituito o costituendo, dalla impresa mandataria/capogruppo con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese del raggruppamento ovvero del Consorzio ordinario;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, dal Consorzio medesimo.

Inoltre, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, l'operatore economico dovrà produrre eventualmente anche all'interno della garanzia provvisoria, l'impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo albo" di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993), anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto di concessione, ove l'operatore economico risultasse aggiudicatario. Resta inteso che l'operatore economico dovrà comunque produrre, a pena di esclusione, l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove lo stesso risultasse aggiudicatario, anche nel caso di cauzione provvisoria costituita mediante versamento presso la Tesoreria della Stazione Appaltante. Il comma 8 dell'art. 93 del Codice non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Possono beneficiare della riduzione del 50% della garanzia in applicazione dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/16 gli operatori economici in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, in corso di validità. Si applicano le ulteriori riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

L'operatore economico è tenuto a documentare il possesso dei requisiti che consentono la riduzione della cauzione nei modi prescritti dalla normativa vigente. In caso di R.T.I. e consorzi, la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio ordinario possiedono le certificazioni/attestazioni prescritte.

Si precisa che:

- in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente ai sensi dell'art. 93 comma 1 del Codice può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

Si richiama integralmente l'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

All'atto della firma del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice.

ART. 15 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

La documentazione di gara dovrà essere caricata sul portale SardegnaCAT nelle apposite sezioni entro le ore **12:00 del giorno 31/03/2020**.

L'operatore economico, una volta registrato a SardegnaCAT accede alla procedura Rfq_352011 e dovrà caricare la documentazione nelle seguenti sezioni:

- Busta A – Documentazione Amministrativa
- Busta B – Documentazione Tecnica
- Busta C – Documentazione Economica

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 3, successivamente descritti) componenti il percorso guidato "Invia offerta".

Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà portare a compimento il percorso guidato di caricamento dell'offerta entro le ore 12:00 del giorno 31/03/2020.

Con la presentazione dell'offerta l'impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nei suoi allegati e nel capitolato.

Nelle suddette buste dovrà essere inserita la seguente documentazione:

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta telematica "Busta A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti firmati digitalmente:

1. **Domanda di ammissione** alla gara e dichiarazioni a corredo della domanda e dell'offerta soggetta agli obblighi di bollo e redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. In caso di procuratore deve essere allegata anche copia semplice della procura. (Allegato 1).
2. **Modello DGUE (Allegato 3)**. L'operatore dovrà avere cura di compilare le parti pertinenti, secondo le "Linee Guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo

(DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”

Si precisa che:

- Nel caso l'operatore economico partecipi alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento (anche temporaneo) o consorzio ordinario non ancora costituito, deve essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto;
- Deve essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati indicati come esecutori dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative nonché dagli operatori economici ausiliari
- in caso dell'avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla domanda:
 - a) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria (allegato 7 Dichiarazione impresa ausiliaria) -, con la quale:
 - 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice secondo le modalità di cui al precedente punto A1) e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - 2) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
 - c) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

La dichiarazione può essere presentata dal legale rappresentante dell'operatore economico in nome e per conto delle seguenti altre figure indicate dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016:

- in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altre società o consorzi: dei membri del consiglio di

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

I cessati dalla carica (se la carica ricoperta era tra quelle per cui i soggetti devono rilasciare la dichiarazione del possesso dei requisiti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016) nell'anno antecedente alla data di invio della lettera d'invito alla presente procedura.

In caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, la dichiarazione sull'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, deve essere resa anche nei confronti di tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente.

I reati di cui al comma 1 dell'art 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Si precisa infine che il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016, e la relativa dichiarazione devono essere riferiti a tutti soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del d. lgs. n. 159/2011.

Nel DGUE parte III il concorrente dovrà rendere le dichiarazioni ivi indicate e riferite a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80, come sopra individuati.

3. **Garanzia provvisoria.**
4. **Dichiarazione di avvenuto sopralluogo.** Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata compilando il modulo Allegato 2 Attestazione di sopralluogo;
5. **Dichiarazione a comprova dei requisiti** di capacità economica e finanziaria, nonché dei requisiti di capacità tecnica e professionale secondo il modello Allegato 4 Dichiarazione requisiti;
6. **Patto d'integrità** del Comune di Norbello Allegato 7;
7. **Documento di identità** dei firmatari del DGUE.

BUSTA B – DOCUMENTAZIONE TECNICA

Nella busta telematica "Busta B – Documentazione tecnica" devono essere contenuti i seguenti documenti firmati digitalmente:

1. **Progetto Tecnico** del servizio di gestione della piscina comunale, redatto sotto forma di relazione, di lunghezza massima di n. 10 fogli in formato A4, per un totale massimo di 20 pagine, datato e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore partecipante. Si fa presente che, nel caso di partecipazione plurisoggettiva, il progetto dovrà essere firmato digitalmente da tutti i legali rappresentanti degli operatori interessati.

Fermo restando il rispetto degli standard minimi di qualità del servizio di cui all'art. 2 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, il contenuto del progetto oggetto di valutazione come dettagliato al successivo art. 16, dovrà contenere tutte le informazioni necessarie ad illustrare:

- Le modalità di gestione dell'impianto, con l'indicazione della struttura organizzativa che si intende dedicare allo scopo (direttore, personale di vasca, personale di segreteria, etc.);
- Le proposte migliorative in termini di specifici servizi, corsi ed attività che l'offerente intende realizzare con particolare riferimento a quelle riservate a scuole, infanzia, giovani, anziani, diversamente abili e/o altre attività ricreative, sociali e per il tempo libero (contenuti delle attività proposte, articolazione oraria di massima e costi per l'utenza);
- Le formule finalizzate alla fidelizzazione degli utenti, che l'offerente intende realizzare con l'indicazione della tipologia di abbonamento proposto ed il grado di differenziazione anche economica, in relazione alle specifiche categorie di utenti (bambini, ragazzi, adulti, famiglie, etc);
- Le proposte migliorative in termini di estensione di orario e/o periodo di apertura al pubblico (eventuali giorni festivi aggiuntivi di apertura) dell'impianto che l'offerente intende realizzare;
- Le eventuali proposte migliorative tecnico funzionali da attuare sull'impianto in concessione, senza oneri aggiuntivi per il Comune di Norbello, con particolare riferimento al piano di pulizia e sanificazione dell'impianto. Verranno premiate soluzioni che prevedano operazioni e attività ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa di riferimento vigente e a quelle obbligatorie previste dall'art. 2 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.
- Numero e breve descrizione degli impianti gestiti nell'ultimo quinquennio (dimensioni delle strutture, numero degli utenti, etc).

La Commissione valutatrice non prenderà in considerazione le parti eccedenti le 20 pagine, (nel conteggio delle pagine viene esclusa l'eventuale copertina).

BUSTA C – DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

Nella busta telematica “Busta C – Documentazione economica” devono essere contenuti i seguenti documenti firmati digitalmente:

- 1. Offerta economica** redatta compilando l’Allegato 6 Modulo di offerta, legalizzato con apposizione di marca da bollo da 16,00 euro, mediante indicazione della percentuale in aumento del canone che si intende corrispondere al Comune di Norbello per l’utilizzo della piscina comunale (in cifra e in lettere) che il concorrente si offre di applicare rispetto al posto a base di gara di 1.800,00 € di cui al precedente art. 4.

L’offerta non dovrà essere indeterminata, plurima, condizionata, incompleta.

L’offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante; in caso di associazioni di imprese e/o consorzi non ancora formalmente costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento e/o consorzio.

Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare tale sua qualità, allegandone la documentazione a comprova.

L’offerta priva di sottoscrizione determina l’esclusione dalla presente procedura.

L’offerta economica dovrà altresì contenere l’indicazione dei costi della sicurezza interni, diversi da quelli rappresentati da costi di interferenza, sostenuti per garantire le prestazioni contrattuali (art. 95 comma 10 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) nonché spesa relativa ai costi della manodopera per l’espletamento del servizio.

I costi relativi alla manodopera verranno valutati e tenuti in considerazione anche al fine di stabilire l’eventuale anomalia dell’offerta.

Il RUP, prima dell’aggiudicazione, procederà a verificare se, relativamente ai costi della manodopera, il miglior offerente ha rispettato quanto previsto all’art. 97 comma 5, lettera d) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Tale verifica sarà condotta anche qualora la migliore offerta non sia risultata anomala.

- 2. Piano Economico Finanziario**, volto a dimostrare che il progetto di gestione proposto genera ricavi sufficienti a coprire i costi, ivi compresi quelli relativi agli interventi di manutenzione ordinaria dell’impianto ed al canone da corrispondere al Comune e quindi a saggiare la fattibilità e congruità dell’offerta presentata.

Il Piano Economico Finanziario non sarà oggetto di specifica attribuzione di punteggio, ma la sua attuazione, ai sensi dell’art. 171 comma 3 del D.Lgs 50/2016 costituisce vincolo nell’esecuzione del contratto di concessione.

La mancata presentazione del Piano Economico Finanziario costituisce causa di esclusione.

Il Piano Economico Finanziario dovrà essere sottoscritto digitalmente dal titolare o legale rappresentante; in caso di associazioni di imprese e/o consorzi non ancora formalmente costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento e/o consorzio.

Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare tale sua qualità, allegandone la documentazione a comprova.

L’offerta priva di sottoscrizione determina l’esclusione dalla presente procedura.

ART. 16 ESCLUSIONE DALLA GARA E SOCCORSO ISTRUTTORIO

La stazione appaltante escluderà i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e da altre disposizioni di legge vigenti.

Le carenze di qualsiasi elemento essenziale ma sanabile, può essere essere sanato attraverso la procedura di soccorso istruttorio, di cui all’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica.

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla

gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Nel caso di dichiarazioni mendaci, trova applicazione l'art. 80 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 17 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L'affidamento del servizio in oggetto avrà luogo sulla base della procedura disciplinata dall'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del medesimo decreto.

Gli elementi di valutazione, con i relativi punteggi, sono i seguenti:

- **Aspetto tecnico**, da valutarsi sulla base del progetto di fornitura e di gestione prodotto in sede di gara sulla base dei criteri dettagliati a seguire. (Punteggio complessivo massimo 70/100);
- **Aspetto economico**, rappresentato dalla percentuale di aumento che il concorrente si offre di applicare al valore del canone minimo dovuto al Comune, posto a base di gara, pari ad € 1.800,00. (Punteggio complessivo massimo 30/100)

Il punteggio relativo all'Aspetto tecnico, nella misura massima sopra specificata, verrà attribuito sulla base degli elementi valutativi riportati nella seguente tabella con il sistema della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari:

CRITERI DI VALUTAZIONE		Ponderazione relativa (sub-peso)	Punteggio massimo totale per criterio
A. Qualità della proposta gestionale (servizi erogati all'utenza) – Attività principali			Punti 35
Sub-criterio A1	<p><u>Organizzazione dei servizi di gestione dell'impianto natatorio con riferimento alla struttura organizzativa proposta.</u></p> <p>Con riferimento al presente subcriterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali, da considerarsi di pari importanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Efficacia ed efficienza della struttura organizzativa proposta in termini di razionalità della gestione dell'impianto sportivo; - Chiarezza nell'individuazione dei compiti e nell'organizzazione delle attività funzionali alla gestione (ingresso utenti, iscrizioni corsi, sorveglianza vasche, direzione struttura, gestione e coordinamento personale, pulizia struttura, etc) 	Punti 15	
Sub-criterio A2	<p><u>Attività formative rivolte a target specifici di utenti.</u></p> <p>Con riferimento al presente sub-criterio di valutazione la Commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base all'efficacia della proposta di organizzazione di corsi e progetti di avvicinamento al nuoto, sulla base dei seguenti criteri motivazionali, considerati di pari importanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Varietà delle categorie di utenza destinatarie, con particolare riguardo ai neonati, bambini, ragazzi e anziani; - Flessibilità oraria delle proposte di corsi; - Efficacia, in termini di contenuti formativi e di 	Punti 8	

	contenimento dei costi a carico o all'utenza, di eventuali progetti di avvicinamento al nuoto specificamente destinati agli istituti scolastici ed ai diversamente abili		
Sub-criterio A3	<u>Formule adottate finalizzate alla fidelizzazione degli utenti.</u> Con riferimento al presente subcriterio di valutazione, la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione sulla base della soluzione proposta per favorire la fidelizzazione dei clienti, in modo da garantire la frequenza della piscina per maggior tempo possibile.	Punti 2	
Sub-criterio A4	<u>Formule riservate ai residenti</u> Con riferimento al presente subcriterio di valutazione, la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione sulla base delle agevolazioni proposte riservate ai residenti (zero punti in caso non vengano effettuate agevolazioni, sino a 2 punti nel caso di applicazione di agevolazioni ai residenti)	Punti 5	
Sub-criterio A5	<u>Estensione dell'orario di apertura al pubblico dell'impianto.</u> Con riferimento al presente sub-criterio di valutazione, la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti parametri: - N. ore settimanali di apertura al pubblico offerte a titolo di miglioria oltre all'orario minimo standard previsto nei giorni lavorativi (lun-ven) (0,4 punti per ciascuna ora di apertura offerta fino ad un massimo di 2 punti) - Ulteriori aperture nei giorni festivi (0,1 punti per ciascuna giornata festiva di apertura offerta sino ad un massimo di 1 punto	Punti 5	
B. Proposte migliorative tecnico - funzionali			Punti 20
Sub-criterio B1	<u>Qualità dell'igiene e della sicurezza nell'utilizzo dell'impianto.</u> Con riferimento al presente criterio di valutazione, la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente parametro relativo alle attività principali: - Efficacia del piano di pulizia e sanificazione dell'impianto, con riferimento alle attività ed operazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa di riferimento vigente ed a quelle obbligatorie previste dall'Art.2 del Capitolato Prestazionale e dal piano delle manutenzioni ordinarie di cui all'art. 4 del Capitolato prestazionale	Punti 12	
Sub-criterio B2	<u>Qualità del monitoraggio del corretto funzionamento dell'impianto.</u> Con riferimento al presente criterio di valutazione,	Punti 5	

	la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente parametro relativo alle attività principali: - Maggiore efficacia delle misurazioni e verifiche sugli impianti e sulla qualità degli ambienti (misurazione fumi, qualità dell'aria, qualità dell'acqua, funzionalità impianti, etc)		
Sub-criterio B3	Modalità e frequenza dello scambio dei report di verifica e misurazioni. Con riferimento al presente criterio di valutazione, la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al metodo di scambio dei report ed al maggior numero di report annuali forniti alla Stazione Appaltante	Punti 3	
C. Qualità della proposta gestionale (servizi erogati all'utenza) – Attività non principali			Punti 8
Sub-criterio C1	<u>Servizi aggiuntivi offerti all'utenza.</u> Con riferimento al presente criterio di valutazione, la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti parametri relativi ai servizi aggiuntivi proposti all'utenza, ossia: - Servizi proposti; - Attività specifiche per le varie categorie di utenza; - Attività extra;	Punti 8	
D. Possesso requisiti tecnico gestionali			Punti 7
Sub-criterio D1	<u>Capacità gestione piscina</u> Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base alle piscine gestite nell'ultimo quinquennio ed alla loro importanza, intesa sia come complessità e dimensione della struttura, sia in base al numero degli utenti. (Zero punti se non è mai stata gestita una piscina e max 10 punti nel caso di precedente gestione di piscine)	Punti 7	

La valutazione dell'offerta avverrà con il metodo aggregativo-compensatore, nel rispetto di quanto stabilito dalle Delibera ANAC n. 1005 del 21 settembre 2016 - Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" (deliberata dal Consiglio il 21 settembre 2016), mediante l'applicazione della seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * (a)_i]$$

Dove:

P _i	Punteggio dell'offerta i-esima
n	Numero totale dei requisiti
W _i	Peso/punteggio attribuito al requisito
V(a) _i	Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno
Σn	Sommatoria

Gli elementi di natura qualitativa saranno valutati secondo "la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari".

La determinazione del punteggio verrà effettuata con il seguente metodo:

- attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario di un coefficiente compreso tra 0 e 1 per ogni elemento qualitativo;
- determinazione dei coefficienti definitivi ottenuti come media del coefficiente di ciascun commissario (con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola);
- il concorrente che ha ottenuto il coefficiente con media maggiore viene rapportato all'unità; i rimanenti coefficienti vengono rapportati a questo, per ogni elemento di valutazione, in misura proporzionale;
- i coefficienti come sopra determinati vengono moltiplicati per il peso attribuito a ciascun elemento di valutazione.

L'attribuzione dei coefficienti agli elementi di valutazione di natura qualitativa avrà luogo in base a quanto indicato nella seguente tabella:

COEFFICIENTE	CRITERIO MOTIVAZIONALE
0.0	Assente – Completamente negativo
0.1	Quasi del tutto assente – Quasi completamente negativo
0.2	Negativo
0.3	Gravemente insufficiente
0.4	Insufficiente
0.5	Quasi sufficiente
0.6	Sufficiente
0.7	Discreto
0.8	Buono
0.9	Ottimo
1.0	Eccellente

Ultimate le valutazioni saranno attribuiti i 70 punti previsti per il progetto tecnico alla ditta che avrà conseguito il punteggio più elevato ed alle altre ditte punteggi direttamente proporzionali.

Il punteggio relativo all'aspetto economico, sarà valutato in ragione dell'aumento sul valore del canone posto a base di gara, con l'applicazione della seguente formula (metodo bilineare):

C_i	(per $A_i \leq A_{soglia}$)	=	$X * A_i / A_{soglia}$
C_i	(per $A_i > A_{soglia}$)	=	$X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} -$

dove

C_i	=	Coefficiente attribuito al concorrente <i>i</i> esimo
A_i	=	Valore dell'offerta (<i>rialzo</i>) del concorrente <i>i</i> esimo
A_{soglia}	=	Media aritmetica dei valori delle offerte (<i>rialzo</i>) dei concorrenti
X	=	0,90

Il punteggio finale attribuito ad ogni singola offerta sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti in sede di valutazione del progetto tecnico operativo e dell'offerta economica.

ART. 18 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

L'apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica presso la Sede del Comune di Norbello – Via Emilio Lussu n.8, presso l'Ufficio Tecnico situato al Piano Primo.

La data della prima seduta pubblica sarà comunicata attraverso la sezione messaggistica del portale SardegnaCAT e mediante avviso sull'albo pretorio del Comune di Norbello.

Le offerte tecniche saranno aperte in seduta pubblica, dopo l'esame della documentazione amministrativa da parte della commissione di gara, mentre la valutazione da parte della Commissione avverrà in sedute riservate.

L'apertura delle offerte economiche avrà luogo in seduta pubblica dopo la valutazione, da parte della Commissione giudicatrice, dell'offerta tecnica e della conseguente attribuzione di punteggio.

Le comunicazioni riguardanti le date di svolgimento delle sedute pubbliche saranno comunicate tramite la sezione messaggistica del portale SardegnaCAT.

ART. 19 AGGIUDICAZIONE, STIPULA CONTRATTO, SPESE CONTRATTUALI

Sulla base delle risultanze delle operazioni di gara e all'esito positivo del controllo in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 83 del medesimo decreto, il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Norbello, con propria determinazione provvederà all'approvazione dei verbali di gara ed all'aggiudicazione della stessa.

Qualora si proceda all'aggiudicazione in pendenza della verifica dei requisiti di ordine generale, questa diventerà efficace solo a seguito dell'esito positivo degli stessi e nel contratto si darà atto dell'avverarsi dell'efficacia.

Il provvedimento di aggiudicazione verrà comunicato ai sensi dell'art.76 comma 5 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016. In caso di raggruppamento temporaneo la comunicazione verrà trasmessa esclusivamente alla capogruppo.

La decorrenza dei termini per eventuali impugnazioni verrà computata dal giorno di ricevimento della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n.104/2010 e s.m.i.

Il Comune potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché conveniente e idonea in relazione all'oggetto dell'affidamento, ferma restando la verifica della congruità dell'offerta. In ogni caso si riserva la facoltà di non addivenire ad aggiudicazione.

Il Comune non riconoscerà alcun rimborso o compenso per la presentazione dell'offerta.

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Decorso infruttuosamente il termine di cui sopra il soggetto aggiudicatario potrà svincolarsi dalla propria offerta secondo quanto disposto dall'art. 32 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016. La presente facoltà non è esercitabile qualora il suddetto termine sia decorso inutilmente per cause non imputabili all'Amministrazione.

Il contratto conseguente alla presente procedura aperta sarà stipulato in forma di atto pubblico, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016.

Sono a carico del concessionario tutte le spese di contratto, nessuna esclusa ed eccettuata.

In caso di ripetizione della prestazione, le spese di contratto per l'ulteriore periodo di affidamento dovranno essere nuovamente corrisposte.

L'aggiudicatario, qualora ne ricorrano i presupposti, dovrà procedere all'avvio della gestione del servizio nelle more della stipula formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32 commi 8 e 13 del D. Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante, prima dell'aggiudicazione, provvederà ad effettuare la verifica del rispetto dei minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle di cui all'art. 23, comma 16 del Codice.

ART. 20 ACCESSO AGLI ATTI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. n.196/2003, si informa che:

- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla partecipazione alla procedura di gara; il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza ed a prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato;
- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati raccolti possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione, coinvolto nel presente procedimento per ragioni di servizio, la banca dati AVCPass, i soggetti pubblici o privati presso il quale sono stati svolti i servizi analoghi, ogni altro soggetto, nell'esercizio del diritto di accesso disciplinato dalla L. 7/8/1990 n. 241, dal D.Lgs. 267/2000 e dal D. Lgs. 33/2013;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 a cui si rinvia;
- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Norbello; Responsabile del trattamento è la società Zuddas srl a cui gli interessati potranno rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Il Comune di Norbello si impegna a trattare i dati e le informazioni relativi all'espletamento dei servizi, nel rispetto dei principi previsti dal D. Lgs. n. 196/2003 ed in particolare a quelli di cui agli artt.18 e seguenti.

ART. 21 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, le parti faranno riferimento alla documentazione di gara, alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato in materia di affidamento di servizi, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Graziano Piras

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Ing. Gian Battista Manca